



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani; nel procedimento n°

■/2020 Reg. Liq. Patr., introdotto da

■ (C.F. ■), con l'avvocato ■;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 13/8/2020; rilevato

che:

- a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice ha la residenza nel circondario;
- b) la debitrice è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti quantomeno per € 290.528,18, non è proprietaria di beni immobili e di beni mobili di valore e gode di disponibilità finanziarie limitate e di un reddito di lavoro dipendente che non sono sufficienti per estinguere, nell'immediato e senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;
- c) la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo più la qualifica di socia illimitatamente responsabile di società commerciale (cancellazione dal Registro Imprese in data 26/8/2020) ed essendo titolare di modesta impresa individuale ormai da tempo del tutto inattiva;
- d) la debitrice non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012; rilevato che sono stati

depositati:



- l'elenco dei creditori (doc. 74), con indicazione – nel ricorso – di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 11, 12, 13 e 14);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. 4);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 32);
- l'inventario dei beni mobili, con indicazione degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (doc. 75);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. ██████████, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dal dott. ██████████, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., tra i quali i crediti per retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di quanto necessario al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia, limite che deve essere fissato nel presente provvedimento;

considerata la situazione familiare della ricorrente, che convive con il compagno nella casa di proprietà di quest'ultimo (anch'egli titolare di reddito da lavoro dipendente e gravato dalle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione) e con il figlio di entrambi, ancora in tenera età (nato a luglio 2018); tenuto conto, altresì, delle precarie condizioni economiche e di salute della madre della ricorrente, che impongono a quest'ultima un obbligo di solidarietà familiare, sia pure minimo, in rapporto alle sue effettive capacità finanziarie;



ritenuto, alla luce di tali parametri di riferimento, che deve essere lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di € 1.300, con destinazione dell'eventuale eccedenza alla soddisfazione parziale dei creditori concorsuali;

preso atto dell'esplicita non disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]);

nomina liquidatrice la dott.ssa [REDACTED], con studio in [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

ordina la consegna o il rilascio alla liquidatrice di tutti i beni facenti parte (e che verranno a far parte) del patrimonio di liquidazione, esclusi, dunque, i beni mobili impignorabili ai sensi degli artt. 514 e 515 c.p.c.;

fissa in € 1.300 mensili il limite del reddito della ricorrente da destinare al mantenimento suo e della sua famiglia, mandando alla liquidatrice per stabilire le modalità di acquisizione delle eventuali eccedenze da destinare al soddisfacimento dei creditori;

raccomanda alla liquidatrice la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

dispone che il ricorso – con esclusione del paragrafo “situazione economica-patrimoniale e familiare” (da pag. 3 a pag. 8) – ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito *internet* www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone l'annotazione della domanda e del presente decreto nel Registro Imprese;



dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che dal 13/8/2020 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 31/8/2020

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani

